

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

73° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604) (D'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri);

« Legge quadro sulla caccia » (768) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200) (D'iniziativa dei senatori Averardi ed altri);

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (2303) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . Pag. 1064, 1065, 1066 e *passim*
ARTIOLI 1066, 1069, 1071 e *passim*

BALBO Pag. 1069, 1077, 1078
BUCCINI, *relatore alla Commissione* . 1064, 1065
1066 e *passim*
DEL PACE 1071, 1075, 1076 e *passim*
FERMARIELLO 1069, 1071, 1073 e *passim*
LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 1065, 1066, 1070 e *passim*
MARTINA 1071
PACINI 1067, 1068, 1069 e *passim*
ROSSI Dante 1068, 1070, 1072 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 11,50.

ARTIOLI, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

- « **Norme per la difesa della fauna selvatica italiana** » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;
- « **Legge quadro sulla caccia** » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;
- « **Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio** » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri;
- « **Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia** » (2303) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Valori, Branca, Cipellini, Arnone, Chiaromonte, Cossutta, Pecchioli, Colombi, Zuccalà, Bermani, Fossa, Colajanni, Fabiani, Adamoli, Valenza, Del Pace, Poerio, Borsari, Li Vigni, Ferralasco, Segreto, Vignolo, Piva, Vignola, Corretto, Garoli, Giovannetti, Ziccardi, Boldrini, Piovano, Bonazzi, Cavalli, Gadaleta, Sgherri, Ferrucci, Mari, Borraccino, Specchio, Marangoni, Calia, Urbani, Chinello, Veronesi, Petrone, D'Angelosante, Mancini, De Falco, Zavattini, Cebrelli, Bianchi, Pellegrino, Petrella, Canetti, Scarpino, Germano, Artioli, Bruni, Corba, Maffioletti, Abenante, Calamandrei, Fusi, Bertone, Lugnano, Merzario, Papa e Peluso; « Norme per la difesa della fauna selvatica italiana », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Brosio, Terracini, Cifarelli, Dalvit, Balbo, Pinto, Berlanda, Gaudio, Follieri e Ferrari; « Legge quadro sulla caccia », d'iniziativa dei senatori Zugno, Attaguile, Pelizzo, Rosa, Balbo, Tanga, Salerno e Ferrari; « Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio », d'iniziativa dei senatori Averardi, Scardaccione e Tortora; « Mo-

difiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Si riprende in esame la norma sull'uccellazione. Ancora una volta è stata modificata; ora speriamo che sia definitiva. Rimangono sempre in sospeso alcuni articoli per i quali attendiamo un incontro fra il Ministro, la Sottocommissione, il relatore ed i rappresentanti di ciascun Gruppo, per cercare di superare le riserve formulate.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Ieri sera abbiamo lavorato proficuamente in Sottocommissione, per la valutazione dei punti controversi. È evidente che in una legge quadro sulla caccia, per entrare nello spirito di quanto già deciso in altre occasioni, dobbiamo ribadire il divieto assoluto dell'uccellazione.

A tal fine la Sottocommissione propone un articolo aggiuntivo, salva la collocazione in sede di coordinamento, in cui si ribadisce, appunto, tale divieto e che è così formulato:

Art. 4-bis.

(Divieto dell'uccellazione)

È vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione.

È vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli consentiti dalla presente legge.

Esamineremo a suo tempo la collocazione dei vari articoli nel coordinamento degli articoli già approvati e di quelli che devono ancora esserlo.

Il divieto della uccellazione per tutto il territorio nazionale è una indicazione che diamo anche alle Regioni a statuto speciale, perchè se è vero che non è possibile un'applicazione giuridica di tale disposizione, è però un orientamento; si vedrà poi cosa accadrà.

9ª COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

La Sottocommissione, pertanto, propone alla Commissione questo testo che è in regola, mi pare, con quanto è stato più volte affermato.

PRESIDENTE. Risponde ad una convergenza unanime sul concetto da parte della Sottocommissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4-bis, proposto dal relatore, salva la sua collocazione in sede di coordinamento.

(È approvato).

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei di caccia, abbiamo ritenuto che gli appostamenti, come tali, vadano mantenuti. Vi è poi il problema se usare richiami vivi (poichè possono essere usati altri tipi di richiami, a fischiello, acustici, eccetera); vedremo nell'articolo 14 che dovrebbero essere vietati i richiami elettromeccanici, elettromagnetici ed anche i richiami vivi per specie non consentite.

L'articolo 10 viene così proposto:

Art. 10.

(Appostamenti fissi e temporanei)

Le Regioni possono regolamentare e autorizzare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi del proprietario e del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

Si può verificare, infatti, il caso di un proprietario indifferente, che può dare il consenso, mentre il conduttore può subirne un danno.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Nella stesura del precedente articolo era scritto in alter-

nativa: «... con modificazione o occupazione del terreno...». Ora, invece, le situazioni sono congiunte e si dice: «... con modificazione e occupazione stabile del terreno...». C'è una ragione?

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Il prevedere che il cacciatore rimanga sul terreno senza modificare il sito è un fatto che può capitare, ma qualche volta è la modificazione del sito che comporta l'occupazione stabile.

LOBIANCO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Nulla da osservare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10, proposto dal relatore.

(È approvato).

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Nelle norme transitorie (articolo 10-bis), per quanto riguarda l'uso dei richiami vivi, vi è stata una migliore formulazione dell'articolo che ora leggerò.

Art. 10-bis.

Al fine di consentire il graduale adeguamento dell'esercizio venatorio alle disposizioni della presente legge, e in particolare a quelle dell'articolo 4-bis, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, con proprie leggi e previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, potranno regolamentare ed autorizzare, con specifiche autorizzazioni nominative, la cattura, la detenzione e la cessione di un numero predeterminato di uccelli per ciascuna provincia, da utilizzare come richiami vivi negli appostamenti di caccia, indicati fra una o più delle seguenti specie: Passero (*Passer Italiae*); Passera mattugia (*Passer montanus*); Storno (*Sturnus vulgaris*); Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); Tordo sassello

9ª COMMISSIONE

73° RESOCONTO SIEN (4 dicembre 1975)

(*Turdus iliacus*); Cesena (*Turdus pilaris*); Merlo (*Turdus merula*); Colombaccio (*Columba palumbus*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*).

Le Regioni potranno altresì, per lo stesso periodo, regolamentare con proprie leggi, previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e con specifiche autorizzazioni nominative, la cattura, la detenzione e la cessione, secondo quantità rigorosamente limitate, di determinate specie di uccelli per fini amatoriali, scelte fra quelle indicate nell'articolo 6 come specie cacciabili, e limitatamente ai periodi di caccia previsti in tale articolo.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Suggestirei l'accantonamento di tale articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Dò ora lettura del nuovo testo dell'articolo 11:

Art. 11.

(Gestione sociale del territorio)

Le Regioni, allo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle categorie interessate all'intensiva produzione e all'irradiazione della selvaggina, di organizzare gli *habitat* per la sosta della selvaggina anche migratoria, e per l'esercizio della caccia, possono regolamentare e autorizzare la gestione, in forma associata, di territori di congrua dimensione, sempre in regime di caccia controllata, aperti a tutti i cacciatori residenti nella Regione ed ai proprietari e conduttori dei fondi ricadenti in tali territori.

I territori di cui al presente articolo non possono superare il quarto della superficie agrario-forestale della provincia, ed un numero di posti potrà essere riservato annualmente ai cacciatori residenti in altre Regioni in conformità ad accordi interregionali, predisposti sulla base di un equo rapporto con

le capacità faunistiche e con la tutela dell'agricoltura.

Spiego ai colleghi che non fanno parte della Sottocommissione che quest'ultima, rispetto al problema delle riserve come istituto privato, si è orientata verso un superamento, sia pure graduale, di tale tipo di struttura, perchè nella massima parte dei casi non ha risposto agli scopi indicati dalla legge. E sembrato — non tanto per il fatto che la riserva sia gestita da un privato, trattandosi di un fatto irrilevante da questo punto di vista — che il privilegio che ne deriva, nel senso che il cacciatore deve entrare in riserva con un permesso, fosse contrario allo spirito di una legge moderna, che deve venire incontro ad uno sport di massa come quello della caccia.

D'altra parte ci si è posto il problema di legare i cacciatori alla tutela del territorio e quindi di impegnare anche i contadini, i conduttori e gli imprenditori agricoli, per prevedere forme associate di conduzione di determinati territori che dovrebbero avere, appunto, lo scopo di assicurare una maggiore partecipazione per la produzione di selvaggina, la tutela degli *habitat* e l'esercizio della caccia.

Naturalmente la gestione è sociale perchè da una parte essa comprende l'impegno dei proprietari, conduttori e cacciatori, e dall'altra debbono essere gestioni aperte a tutti i cacciatori della Regione, ai proprietari e conduttori dei terreni facenti parte del territorio vincolato o comunque adibito alla gestione.

Si prevede anche la possibilità di accordi fra Regioni per lo scambio di cacciatori, i quali potrebbero andare a cacciare in altre gestioni. Si tratta di un istituto nuovo, non nel senso che sia una creazione estemporanea, poichè esso già esiste in altri paesi dell'Est e dell'Ovest europeo; è un modo nuovo di associazionismo, che riguarda tutti gli interessati alla caccia.

ARTIOLI. Vorrei far osservare che nel lavoro della Sottocommissione era stato stabilito un inciso, che qui, forse per un errore dattilografico, non è stato riportato. re-

lativo alla preferibilità delle zone umide. Ad un certo punto, infatti, si diceva: «... con particolare riferimento alle zone umide e vallive...».

PRESIDENTE. Sì, è esatto, è un inciso che va reinserito.

PACINI. Chiedo la parola per esprimere la mia opinione sul testo che è stato presentato dalla Sottocommissione.

Desidero ricordare che io avevo presentato un emendamento all'articolo 11, che, come risulta dalla discussione già svolta in sede di Commissione, e un articolo che si ricollega direttamente all'articolo 30, per il quale avevo presentato alcuni emendamenti.

Stante lo spirito della legge e la convergenza che si era manifestata in sede di Commissione, circa la necessità di rivedere il regime riservistico nei termini in cui fino ad oggi si era presentata la realtà venatoria del nostro paese (che molto spesso era una realtà anche di privilegio, che tutti quanti condanniamo), io ero partito dal presupposto che questo regime si potesse rivedere con una forma di carattere associativo, che nella formulazione dell'emendamento era stata da me individuata nel consorzio faunistico venatorio, il quale, anche se di natura privatistica, poteva essere, tenendo conto di alcune esperienze che si sono fatte nel nostro paese, un elemento che si inseriva sufficientemente bene nel quadro e nello spirito della legge che stiamo approvando.

In Commissione, e naturalmente anche in Sottocommissione, questa linea che io ho prospettato non ha trovato una sufficiente convergenza per essere trasferita in una norma della legge quadro.

Tenendo conto dello spirito con il quale noi abbiamo operato nel predisporre questa normativa — che è stato uno spirito costruttivo, di collaborazione, nel quale gli scontri (che ci possono essere stati) io credo che siano stati determinati soltanto dalla volontà di predisporre una legge che fosse la più realistica possibile, e tenesse conto della realtà venatoria del nostro paese, delle esigenze rappresentate da varie istanze che si muo-

vono attorno a questi problemi (questo atteggiamento costruttivo, espresso da tutti i Gruppi, ha evitato scontri di principio, che avrebbero probabilmente impedito la realizzazione di una legge a breve termine) — tenuto conto di ciò, dicevo, io ritiro l'emendamento che avevo presentato, anche se devo dire che ritenevo, e ritengo, che fosse un emendamento che introduceva un orientamento sufficientemente valido e che si collocava abbastanza bene all'interno della legge.

Lo ritiro per quali ragioni? Non solo per quello che ho detto, cioè per lo spirito che nel dibattito ha animato il lavoro della nostra Commissione, ma anche perchè, tutto sommato, mi pare che il testo predisposto dalla Sottocommissione accolga, se non in tutto, almeno in parte, l'emendamento che io avevo presentato.

Vorrei però aggiungere che, a mio parere, a questo testo andrebbero apportate alcune lievi modificazioni.

In particolare, nel primo comma, l'espressione « aperti a tutti i cacciatori residenti nella Regione ed ai proprietari e conduttori dei fondi ricadenti in tali territori » andrebbe cambiata nella seguente: « aperti ai cacciatori residenti nella Regione ed ai proprietari e conduttori dei fondi ricadenti in tali territori », togliendo cioè quel « tutti », che potrebbe, secondo me, essere un elemento abbastanza pericoloso; al limite potrebbe impedire la costituzione di queste associazioni che si vogliono costituire o si dovranno costituire da parte delle Regioni. Perchè, se per caso il dieci per cento dei cacciatori non voglia partecipare a questo tipo di associazione, questa parola « tutti » potrebbe addirittura impedire la regolamentazione di questa forma di gestione del territorio a fini venatori.

Poichè avevo inoltre presentato un altro emendamento, tendente ad escludere le foreste demaniali, vorrei chiedere ai colleghi se non ritengano opportuno modificare l'inizio del secondo comma inserendo, dopo le parole « I territori di cui al presente articolo », le seguenti: « con esclusione delle foreste demaniali ». In proposito vorrei cono-

9^a COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

scere anche il parere dell'onorevole Sottosegretario, al fine di una eventuale migliore collocazione di questo emendamento nel testo predisposto dalla Sottocommissione.

Mi pare poi che si debba fare un'altra aggiunta, sempre nell'ultimo comma: dopo le parole « non possono superare il quarto della superficie agrario-forestale della provincia » io aggiungerei anche le parole: « o della Regione », perchè non mi sembra che si possa individuare, già fin da ora, una delimitazione geografica in rapporto alla provincia. Ci possono essere superfici anche in terprovinciali, ci può essere una dimensione territoriale che la Regione vuol valutare al di fuori di quello che è il puro ambito provinciale; quindi io lascerei un margine più ampio di possibilità di giudizio alla Regione, appunto inserendo le parole: « o della Regione ».

Dette queste cose, io riconfermo che nitiro il mio emendamento originario, augurandomi, fra l'altro, che lo spirito col quale ci siamo mossi in questa vicenda faccia valutare appieno al Governo la possibilità di trovare una intesa sui tempi — che ormai sono maturi — per ciò che riguarda sia il regime transitorio della cattura dei richiami per i capanni fissi, sia il regime transitorio delle riserve.

ROSSI DANTE. Per quanto riguarda le due proposte di emendamento avanzate dal collega Pacini, sulla prima, tendente ad eliminare la parola « tutti » nel primo comma, si può anche essere d'accordo. La dizione del testo predisposto dalla Sottocommissione, secondo me, non si presterebbe ad equivoci, perchè non è detto che proprio tutti i cacciatori debbano concorrere alla costituzione di questi territori; ma comunque la proposta di emendamento complessivo può essere accolta.

La seconda proposta, invece, non la condanno, perchè l'aggiunta delle parole « o della Regione » potrebbe dar luogo poi ad interpretazioni abbastanza indefinite. Se diciamo « un quarto della superficie agrario-forestale della Provincia o della Regione » può verificarsi l'ipotesi che per costituire il quarto

complessivo della Regione si abbracci il territorio di una intera Provincia, senza con ciò arrivare a coprire il quarto della Regione.

PACINI. Io avevo presentato quell'emendamento sulla base del testo iniziale della Sottocommissione ed ho pensato che si potesse inserirlo nel punto che ho indicato. Forse è opportuno inserirlo nella prima parte dell'articolo.

ROSSI DANTE. Se il concetto è che comunque il quarto della superficie agrario-forestale non va superato in tutti e due i casi, sono d'accordo. Penso anch'io che si possano istituire comprensori extra-provinciali, che abbraccino addirittura più Province; però il limite che abbiamo fissato deve essere salvaguardato, sia nel caso che venga rapportato alla dimensione regionale, sia nel caso che sia riferito alla dimensione provinciale.

PACINI. Sono d'accordo.

ROSSI DANTE. Come dichiarazione di voto sull'insieme dell'articolo, desidero dire che questo, a mio parere, si inserisce abbastanza bene nello spirito generale che informa la legge, che ha questi due presupposti: da un lato, un limite alla caccia sfrenata e irrazionale; dall'altro, un criterio di uguaglianza dei beneficiari dell'esercizio della caccia.

Quest'articolo si pone come possibilità di ricercare una terza strada fra il privilegio ristretto e l'ineguaglianza totale, presupponendo comunque la piena consapevolezza e la piena partecipazione dei soggetti, e può anche aprire uno spiraglio — al quale però io personalmente non credo — per il superamento di incrostazioni superate, dare una nuova dimensione anche a determinati istituti che sono in questo momento falliti o che hanno fatto il loro tempo.

Quindi, con queste considerazioni, annuncio che voterò l'articolo, pur non essendo completamente d'accordo sulle finalità che con esso si vogliono raggiungere, giacchè tende a sostituire un privilegio di massa ad

9ª COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

un privilegio ristretto. Però non ritengo ciò in contrasto con lo spirito nel quale abbiamo operato finora, e quindi darò voto favorevole.

A R T I O L I . Io sono d'accordo sulla proposta del senatore Pacini di eliminare la parola « tutti » nel primo comma.

Per quanto riguarda poi la questione del quarto della superficie agrario-forestale riferito alla Provincia o alla Regione, vorrei pregare il senatore Pacini di riflettere che non a caso nel testo l'abbiamo riferito solo alla Provincia: l'abbiamo fatto appunto per evitare che il restante territorio, libero a tutti i cacciatori d'Italia, sia dimensionato e dislocato in modo non equo (non so se mi spiego). Aggiungere « o della Regione » non cambia niente, ma potrebbe ingenerare confusione. Credo che, per chiarezza, faremmo bene a non inserire quelle parole.

L'esclusione dei terreni demaniali si può metterla qui o anche, eventualmente, nelle norme transitorie, giacchè oltre ai terreni demaniali ci sono anche le oasi di protezione, eccetera. L'esigenza di una tale esclusione c'è, ma si tratta di vedere se collocarla qui o in altra sede.

Per quanto riguarda, invece, l'insieme dell'articolo, mi sia permessa una brevissima considerazione. È stato, questo, un articolo tribolato, ma mi pare che la soluzione che la Sottocommissione ha trovato debba essere valutata in questo senso: a ben guardare, qui non c'è l'affermazione di un principio di immobilità. Da un lato si è voluto valorizzare in modo moderno il ruolo che hanno svolto le riserve (quelle poche che andavano bene) in determinate zone d'Italia. Dall'altro c'è la speranza che, attraverso anche questi strumenti, ci sia in futuro una disponibilità tale di selvaggina da portare ad un collegamento sempre più possibile fra uomo e territorio, fra cacciatore e territorio. In terzo luogo si affronta questo problema in modo moderno, anche nei confronti di quella parte dell'istituto riservistico che non era tollerata dal punto di vista della coscienza sociale, trovando un innesto, secondo me felice, della nuova impostazione nel passaggio dal vec-

chio al nuovo e salvando, anche dal punto di vista faunistico, una eredità ed un patrimonio che era giusto, evidentemente, difendere.

Mi pare che, con queste motivazioni, l'articolo 11 possa essere approvato, in quanto lo spirito che è alla base della sua impostazione fa senz'altro onore a tutte le forze politiche che hanno collaborato alla sua stesura.

B A L B O . Sarei d'accordo, signor Presidente, con la prima proposta del senatore Pacini, mentre ritengo discutibile, anzi negativa, la possibilità di un riferimento al territorio regionale per la definizione del parametro massimo; ci dobbiamo invece preoccupare, a mio avviso, di assicurare in ciascuna Provincia un preciso rapporto tra le zone di libera caccia e le zone a gestione speciale, senza far riferimento, ripeto, al parametro di un quarto.

P A C I N I . Mi permetta, onorevole Balbo, la mia preoccupazione concerne la possibilità di una riserva che abbracci territori di più Province.

A R T I O L I . Ma queste rientrano sempre, per la parte corrispondente, nel parametro di un quarto di ogni Provincia.

P A C I N I . Si tratta di valutare se l'interpretazione deve essere questa o un'altra; questo è il punto.

F E R M A R I E L L O . Intervengo molto brevemente per dire che sono d'accordo per quanto concerne le foreste demaniali.

In ordine invece all'ultima questione trattata, propenderei per la soluzione del riferimento al territorio provinciale, al fine di determinare il famoso quarto della superficie agraria forestale. Apprezzo gli argomenti portati dal senatore Pacini, ma aggiungo che c'è anche un altro problema da tener presente: quello di salvaguardare il diritto della Provincia ad avere dimensioni certe di territorio di caccia. Viceversa, adottando il siste-

ma di un quarto di territorio regionale, potrebbe accadere che una Provincia venisse sacrificata a vantaggio di un'altra.

Uguualmente, i problemi dei piani venatori o faunistici competono alle Regioni, le quali, a livello dei propri piani di intervento, definiranno la questione.

Ho comunque chiesto di parlare, signor Presidente, per una questione che definirei di onestà; pur dando il mio appoggio all'articolo elaborato dalla Sottocommissione, e infatti pur comprendendo le ragioni valide esposte dagli oratori che mi hanno preceduto, per quel che mi riguarda, devo comunque ribadire qualche mia perplessità e dubbio, in merito alle soluzioni proposte dall'articolo 11.

Pertanto, nel mentre mi accingo a dare voto favorevole a tale articolo, mi preme che le mie preoccupazioni, più volte espresse nel corso di questo dibattito sulla caccia, non vengano trascurate e sottovalutate.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto concerne la proposta di sostituire, al primo comma dell'articolo 11, le parole « a tutti i cacciatori » con le altre: « ai cacciatori », vorrei precisare che, in sede di Sottocommissione, si era deciso di far riferimento a « tutti » i cacciatori per meglio garantire, almeno così ci sembrava, il diritto di tutti i cacciatori della Regione ad andare a caccia.

La dizione « ai cacciatori » non vorrei, pertanto, che apparisse limitativa in quanto, da come si organizzerà la gestione del territorio regionale, dipenderà se tutti i cacciatori della Regione, effettivamente, potranno andare a caccia.

Comunque, se l'impostazione è che a caccia ci vadano i cacciatori, anche se non tutti, allora io dichiaro di aderire senza altro alla modifica proposta.

Quanto poi alla preoccupazione del senatore Pacini — che cioè il parametro di un quarto dovrebbe riferirsi anche alla superficie agrario-forestale della Regione — non mi pare che abbia ragion d'essere, in quanto

e stato giustamente fatto rilevare che quel che conta è che il restante di ogni territorio provinciale sia sottoposto a libera caccia.

Tuttavia, se vogliamo meglio determinare la questione e non avere dubbi al riguardo si potrebbe anche dire: « I territori di cui al presente articolo non possono superare il quanto della superficie agrario-forestale di ciascuna Provincia ». In questo caso, riferendosi a « ciascuna Provincia », si specifica che il resto — oltre il quarto — del territorio provinciale è considerato libero.

Nel corso della discussione noi ci siamo anche posti il problema delle bandite demaniali, per le quali, salvo diversa formulazione, abbiamo stabilito — in sede di norme transitorie — di precisare che, fino a quando non interverrà una nuova regolamentazione regionale, rimane fermo il principio che, nelle bandite, è vietata ogni forma di caccia.

Ora, è vero che in queste gestioni sociali e prevista non soltanto la caccia ma anche la intensiva produzione e il ripopolamento della selvaggina; però, oltre queste finalità, ripeto, è previsto anche l'esercizio della caccia. Di conseguenza, si potrebbe prevedere un comma aggiuntivo così formulato: « Sono escluse dai territori sopra indicati le foreste demaniali ». Devo però dire che non so se il termine « demaniali » deve essere inteso con riferimento solo al demanio dello Stato o anche a quello delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le foreste rappresentano la base patrimoniale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali; pertanto, mi sembra più corretto il riferimento alle foreste demaniali in genere.

R O S S I D A N T E. È vero che esistono demani dei Comuni, delle Provincie o delle Regioni, ma perchè noi vogliamo vincolare le proprietà comunali o regionali, quando Comuni e Regioni sono — in base all'articolo 11 — gli artefici primari di quest'eventuale organizzazione?

Ciò che non possiamo assoggettare a questa norma, evidentemente, è il patrimonio

9^a COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

dello Stato; pertanto, noi dovremmo dire che dai territori di cui trattasi sono escluse le foreste demaniali. Se poi i Comuni e le Province vogliono invece disporre diversamente, questo è un loro diritto che risponderà, evidentemente, ad una loro convenienza.

A R T I O L I . Vorrei far notare, signor Presidente, che se noi inseriamo questo problema all'articolo 11, esso è riferito soltanto alle gestioni speciali e non anche alle altre zone. Per questo ritengo che sia più utile affrontare l'argomento fuori da questo contesto; altrimenti, ripeto, risolviamo soltanto il problema di questi determinati territori senza tener conto della caccia libera.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Desidero far presente agli onorevoli senatori, e soprattutto al relatore, che l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 11 non mi pare sia stato tenuto presente nella riformulazione dell'articolo stesso.

Nell'emendamento governativo erano stati infatti indicati anche gli scopi ed i fini della gestione sociale. Si diceva: « La gestione sociale del territorio deve perseguire i seguenti fini: conservazione dell'ambiente naturale ripopolamento, irradiazione della selvaggina nelle zone libere, allevamento e riproduzione di selvaggina da cedere a titolo gratuito ed a titolo oneroso alle associazioni venatorie ed ai comitati caccia ».

F E R M A R I E L L O . Il riferimento ai comitati caccia, comunque, mi pare non necessario in quanto, proprio in conseguenza di questo provvedimento, questi cesseranno di esistere.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Mi pare che stabilendo che le Regioni devono organizzare gli *habitat* anche per la sosta della selvaggina migratoria, si sia tenuto conto, nell'articolo 11, del fine della conservazione dell'ambiente di cui all'emendamento governativo; a mio avviso, nella formulazione curata dalla Sottocommissione mancherebbe soltanto, rispetto al testo go-

vernativo, il riferimento alla cessione della selvaggina a titolo gratuito ed oneroso alle associazioni venatorie.

P R E S I D E N T E . Se non sbaglio, a questo problema abbiamo accennato in un altro articolo.

A R T I O L I . Effettivamente, la questione sollevata dal rappresentante del Governo è giusta; dobbiamo tuttavia tener conto del fatto che agli articoli 5 o 6, non ricordo esattamente, si impone alle Regioni di prevedere le zone per la cattura ed il ripopolamento della selvaggina. Con questo si stabilisce dunque di catturare ed immettere nelle zone per l'irradiazione la selvaggina stessa.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Poichè scopo di questo disegno di legge, in definitiva, non è soltanto disciplinare la caccia ma anche salvaguardare l'ambiente naturale, io direi che, all'articolo 11, tale riferimento dovrebbe essere incluso in modo specifico.

Vi è poi il problema delle foreste demaniali, perchè vi è la possibilità di sottrarre tali foreste alla gestione sociale del territorio destinandole ad altro scopo; poichè man mano le foreste si stanno cedendo alle Regioni, bisognerà tener presente la questione anche in questa nuova luce.

Qui, la richiesta del Governo è di poter completare l'articolo con qualche frase, come ho accennato, che si rifaccia all'emendamento del senatore Pacini.

D E L P A C E . Sulla questione della conservazione e sullo sviluppo degli *habitat* non ho dubbi, ma la formulazione deve essere migliorata perchè occorre non solo conservare gli *habitat* ma anche migliorarli.

M A R T I N A . L'*habitat* è una condizione naturale, non artificiale, che al massimo può essere conservata e tutelata.

D E L P A C E . Forse, senatore Martina, lei è cacciatore ed io no, ma so che

l'habitat si può migliorare intervenendo per ripristinare le condizioni ambientali necessarie alla selvaggina. Conservare, invece, può voler dire conservare situazioni fortemente deteriorate. In alcune zone dove prima vi erano le colture adatte alla starna, l'abbandono delle terre ha disperso tale selvaggina. Occorre, quindi, tornare al tipo di coltura secondo quelle tradizioni che permettono la sosta della selvaggina.

Per la questione delle foreste demaniali, nell'articolo che parla dell'organizzazione dei piani venatori abbiamo stabilito che le foreste demaniali, le proprietà demaniali devono essere messe a disposizione per la costituzione di zone di ripopolamento e di oasi di protezione. Quindi, abbiamo dato a queste località una destinazione ben precisa e prioritaria; mi sembra, pertanto, che includerle in questo articolo significhi rinunciare a quella destinazione.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Proprio perchè vi è una previsione all'articolo 9, ne parliamo anche all'articolo 11.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Proporrei di approvare l'articolo 11 nel seguente testo: « Le Regioni, allo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle categorie interessate alla intensiva produzione, all'irradiamento della selvaggina, alla cessione a titolo gratuito e oneroso della selvaggina agli enti e organismi interessati... ».

ROSSI DANTE. Io direi che non è necessario precisare « agli enti e organismi interessati ».

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Allora non possiamo neanche mettere « a titolo gratuito od oneroso », perchè spetterà agli enti preposti, anche enti pubblici, stabilire come avverrà la cessione.

PACINI. L'indicazione degli enti è un'azione di cautela che non riguarda il libero commercio.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Allora diciamo: « ... agli enti preposti alla disciplina della caccia, di organizzare e tutelare gli *habitat* per la sosta della selvaggina... ».

PACINI. Direi: « anche per la sosta della selvaggina ».

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Va bene, allora: « ... anche per la sosta della selvaggina migratoria e per l'esercizio della caccia, possono regolamentare e autorizzare la gestione, in forma associata di territori di congrua dimensione, ad esclusione delle foreste demaniali, con particolare riferimento alle zone umide e vallive, sempre in regime di caccia controllata, aperti ai cacciatori residenti nella Regione ed ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti in tali territori.

I territori di cui al presente articolo non possono superare il quarto della superficie agrario-forestale di ciascuna provincia... ». Il resto dell'articolo rimane inalterato.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole a questo testo dell'articolo 11.

PACINI. Ritiro, allora, la mia proposta.

PRESIDENTE. Sottolineo che l'articolo che stiamo per approvare è molto importante. Come Presidente non posso non esprimere il mio apprezzamento per il senatore Pacini, le cui proposte hanno rappresentato un punto di partenza per giungere a queste conclusioni.

Do lettura dell'articolo 11, quale risulta con le modifiche indicate dal relatore e alle quali si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo:

Art. 11.

(Gestione sociale del territorio)

Le Regioni, allo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle categorie inte-

ressate alla intensiva produzione, all'irradiazione della selvaggina, alla cessione a titolo oneroso e gratuito di selvaggina agli enti preposti alla disciplina della caccia, di organizzare e tutelare gli *habitat* anche per la sosta della selvaggina migratoria e per l'esercizio della caccia, possono regolamentare e autorizzare la gestione, in forma associata, di territori di congrua dimensione, con particolare riferimento alle zone umide e valive, sempre in regime di caccia controllata, aperti ai cacciatori residenti nella Regione e ai proprietari e conduttori dei fondi ricadenti in tali territori.

I territori di cui al presente articolo non possono superare il quarto della superficie agrario-forestale di ciascuna provincia, ed un numero di posti potrà essere riservato annualmente ai cacciatori residenti in altre Regioni in conformità ad accordi interregionali predisposti sulla base di un equo rapporto con le capacità faunistiche e con la tutela dell'agricoltura.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. A questo punto, signor Presidente, sorge un problema di coordinamento con l'articolo 9, nel quale abbiamo stabilito che le oasi di protezione, le zone di ripopolamento, le zone di addestramento dei cani non possono avere complessivamente una superficie inferiore ad un ottavo nè superiore ad un terzo del territorio provinciale utile alla caccia.

Ora, all'articolo 11 abbiamo approvato un'altra dizione: non parliamo più di un terzo del territorio provinciale, bensì di un quarto della superficie agrario-forestale. A questo punto sorge la duplice questione se modificare l'articolo 9 nel senso di ridurre la estensione ad un quarto e sostituire alla dizione « territorio provinciale utile alla caccia » l'altra: « territorio agrario-forestale di ciascuna provincia ».

F E R M A R I E L L O. Io direi di ridurre la superficie ad un quarto anche all'articolo 9 come all'articolo 11.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Si propone, dunque, di modificare in sede di coordinamento il quinto comma dell'articolo 9, dopo il punto e virgola, come segue: « dette zone non possono essere complessivamente inferiori ad un ottavo nè superiori ad un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia ».

P R E S I D E N T E. In questo articolo 9 si presenta un altro problema di coordinamento.

Quando si parla di indennizzi, alla lettera e) si parla solo dei danni arrecati alle colture dalla selvaggina, però si citano anche le zone c) che sono zone di addestramento dei cani e nelle quali è il cane che può fare danno, non la selvaggina.

F E R M A R I E L L O. Però il risarcimento è basato sul concetto del ripopolamento e della protezione della selvaggina, concetto che non si può applicare al cane, perchè oltre tutto verrebbe troppo esteso e avrebbe bisogno di uno specifico riferimento al punto c); a parte il fatto che le zone di addestramento dei cani sono molto delimitate, e quindi i danni sono quasi inesistenti.

P A C I N I. Andrebbe tolto il riferimento al punto c).

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma i danni che comunque possono avvenire in queste zone di addestramento dei cani, come vengono risarciti?

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Abbiamo detto che le Regioni devono fissare indennizzi forfettari, che rappresentano una specie di esproprio, secondo un prezzo standardizzato conseguente ad una operazione pubblica relativa alla costituzione di zone di ripopolamento e di oasi di riproduzione che servono per l'incremento

9^a COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

faunistico. Ora, se a seguito della costituzione di queste zone la selvaggina provoca del danno, noi abbiamo voluto con questo articolo stabilire il principio che il danno subito dal privato non deve essere risarcito al cento per cento, perchè è prevalente l'altro interesse, quello dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento.

Per quanto riguarda i cani, siccome si tratta di danni normali, sovengono le disposizioni del codice civile, le quali prescrivono che per l'animale che porta un danno deve pagare il cacciatore.

F E R M A R I E L L O. Alla fine del punto *e*) bisognerebbe quindi dire solo: « ... per gli scopi di cui ai punti *a*) e *b*) ».

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo sulle parole: « un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire nell'articolo 9, quinto comma, le parole « un terzo del territorio di ogni provincia effettivamente utile alla caccia » con le altre: « un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 9 il riferimento alla lettera *c*).

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con gli emendamenti di coordinamento testè approvati.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Vi è ora un articolo aggiuntivo da esaminare. Il problema è sorto in sede di discussione per l'uso dei richiami vivi, e riguarda gli allevamenti di uccelli a scopo amatoriale o ornamentale. Non è una norma che potevamo inserire nelle disposizioni tran-

sitorie essendo una realtà che dura: abbiamo inteso formulare un articolo, salvo a stabilirne la collocazione in sede di coordinamento, così concepito:

Art.

(*Allevamento di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale*)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di allevamento di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dell'articolo 10-bis che è stato formulato resta il secondo comma? Ho delle perplessità, perchè in esso era prevista la cattura e la detenzione di uccelli e in questo articolo, invece, è detto « solo per allevamento ».

F E R M A R I E L L O. Si supera quanto approvato dalla Camera che prevede la cattura ai fini amatoriali.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto, salva la sua collocazione, eventualmente ad integrazione dell'articolo 16.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Abbiamo poi riformulato l'articolo 14 per stabilire i divieti di carattere generale in quanto, contenuti nei vari articoli, ci sono quelli di carattere speciale con specifica importanza; ad esempio, il divieto di andare a caccia nei fondi chiusi o in attualità di coltivazione. Si tratta di fare un po' di attenzione a tutta una serie di ipotesi.

Ecco il testo proposto della prima parte:

« È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini e parchi pubblici e privati e nei terreni destinati ad attività sportive; ».

Abbiamo modificato l'alinea *b*) come segue: « l'esercizio venatorio nei parchi nazio-

nali, parchi regionali ed oasi di protezione, fatte salve le finalità della loro costituzione ».

È stato messo quest'ultimo inciso perchè possono essere previsti piani specifici di abbattimento di determinata selvaggina all'interno delle organizzazioni di gestione del territorio e ci è sembrata, la prima formulazione, troppo assoluta.

Il testo prosegue: « c) l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare e dove esistono monumenti nazionali, purchè chiaramente delimitati da tabelle esenti da tasse, recanti la scritta « zona militare - divieto di caccia » e « monumento nazionale - divieto di caccia ».

Per la lettera d) abbiamo proposto una modifica, come segue: « l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone distanti cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e a posto di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria, strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali ». La distanza, pertanto, non è più di 150 metri, ma di 100.

P A C I N I. Ma per le strade poderali e interpoderali quale distanza resta?

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Nessuna, poichè le strade carrozzabili sono di grossa viabilità e vengono transitate da veicoli. È vero che nelle strade poderali possono passare veicoli, trattori, eccetera, ma, comunque, vedremo, non è un problema.

Il testo proposto prosegue: « e) il trasporto di armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere o nelle ore notturne ».

Si aggiunge « per uso di caccia » perchè la legislazione attuale già regola il possesso e il trasporto di armi.

Proseguiamo: « f) cacciare a rastrello in più di tre persone ».

Prima si diceva « in più di quattro persone »; alcuni proponevano di togliere addirittura questa espressione e di mettere

invece « in linea ». Però caccia a rastrello è già quella fatta da più di due persone, e quindi la Sottocommissione propone di mettere: « in più di tre persone ».

Alla lettera g) si propone di sostituire il vecchio testo, che diceva « cacciare selvaggina sparando da veicoli a trazione animale o meccanica o a motore o da natanti a motore », con il seguente: « cacciare selvaggina sparando da veicoli a motore e da natanti a motore in movimento ».

La trazione animale ormai non esiste praticamente più, e comunque sparare da un carretto non è come sparare da un veicolo a motore in movimento. La *ratio legis* di questa norma è di impedire l'inseguimento della selvaggina con mezzi meccanici, sparando da veicoli a motore o da natanti a motore in movimento.

P R E S I D E N T E. E gli elicotteri, che adesso pare vengano usati anche per la caccia in qualche posto?

A R T I O L I. Sono veicoli a motore anche quelli.

P A C I N I. Veramente non si chiamano veicoli a motore, ma aeromobili.

D E L P A C E. Si potrebbe aggiungere: « e da aeromobili ».

P R E S I D E N T E. Mi pare opportuna questa aggiunta, proprio per il futuribile, per ciò che potrà accadere in futuro.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Allora il testo della lettera g) è il seguente: « g) cacciare selvaggina sparando da veicoli a motore, da natanti a motore in movimento e da aeromobili ».

Alla lettera h), che dice « cacciare su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, salvo le disposizioni emanate dalle Regioni », si propone di togliere l'inciso: « salvo le disposizioni emanate dalle Regioni », perchè altrimenti la norma non ha alcun senso.

9^a COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

P R E S I D E N T E. Ma occorre che ci sia chi dica quando i terreni sono da ritenersi « per la maggior parte » coperti da neve.

D E L P A C E. Si potrebbe allora dire: « secondo le disposizioni emanate dalle Regioni » invece che « salvo le disposizioni emanate dalle Regioni ».

P R E S I D E N T E. Nelle zone delle Alpi il camoscio si caccia sulla neve.

L O B I A N C O, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per le Alpi c'è l'eccezione.

R O S S I D A N T E. Io non metterei l'inciso « salvo le disposizioni emanate dalle Regioni » e mi fermerei alla prima parte; direi: « cacciare su terreni coperti in tutto o in parte da neve ».

P R E S I D E N T E. Ma se la neve nelle zone montane comincia a cadere a metà ottobre, tutto il resto delle norme salta!

A R T I O L I. Lasciamo: « salvo le disposizioni emanate dalle Regioni ».

P R E S I D E N T E. Si potrebbe dire: « salvo le disposizioni di cui all'articolo riferentesi alla montagna »; però questo riguarda la zona alpina e resterebbe escluso l'Appennino.

R O S S I D A N T E. Per l'Appennino non c'è problema: quando c'è la neve non si caccia. La neve sull'Appennino è un fatto limitato. Si può fare allora un richiamo alle disposizioni della zona alpina.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Allora il testo della lettera *h*) può diventare il seguente: « *h*) cacciare su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, salvo le disposizioni emanate dalle Regioni per i territori di cui all'articolo 12 ».

Passiamo alla lettera successiva: « *i*) la presa e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati da selvaggina, salvo che nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione e morte, purchè, in questo caso, se ne dia avviso, entro le 24 ore, all'organismo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso ».

P R E S I D E N T E. Qui forse, per chiarezza, bisognerebbe richiamarsi all'articolo 16, che parla pure di presa di uova, nidi e piccoli nati, ma a scopo di studio; altrimenti potrebbe sorgere contrasto tra le due norme. Il testo secondo me potrebbe essere così modificato:

« *i*) la presa e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati da selvaggina, salvo per i fini di cui all'articolo 16 e nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione e morte, purchè, in questo caso, se ne dia avviso, entro le 24 ore, all'organismo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso ».

D E L P A C E. Questa prevista alla lettera *i*) dell'articolo 14 è una cattura di rapina, quella considerata all'articolo 16 è invece una cattura a carattere scientifico. Sono due cose estremamente diverse.

P R E S I D E N T E. È sempre meglio chiarire.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Però il richiamo all'articolo 16 non lo possiamo mettere come inciso. È meglio aggiungere, alla fine del testo che ho letto: « Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16 ».

Della lettera *l*), che diceva: « trasportare, a scopo di commercio ed a fini venatori, selvaggina viva presa in una regione in cui è libera la caccia e la cattura, in altra regione, dove siano vietate, a quella determinate specie, la caccia e la cattura », la Sottocommissione propone la soppressione.

9ª COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

Passiamo alla lettera successiva: « *m*) la detenzione ed il commercio della selvaggina presa con mezzi proibiti ».

P A C I N I . Mi sembra un po' pleonastico. Non si può cacciare con mezzi diversi da quelli che noi stabiliamo nella legge.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Con l'articolo 6 diciamo che è vietato ai fini della presente legge uccidere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le specie cacciabili. E questa è una ipotesi; qui ne facciamo un'altra, e diciamo che può essere compresa anche selvaggina cacciabile presa con mezzi proibiti. Questa disposizione ha una giustificazione, perchè anche nel caso in cui non si sorprende in flagranza di reato chi usa questi mezzi proibiti, il colpevole può essere perseguito lo stesso se, attraverso la selvaggina che possiede, si accerta che ha usato mezzi proibiti. Mi riservo comunque di migliorare il testo.

P A C I N I . D'accordo, però diventa estremamente problematico dimostrare che una certa selvaggina è stata presa comunque con mezzi proibiti. Comunque sono d'accordo nel lasciarlo: non guasta.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Per la lettera *n*) il testo a suo tempo proposto dalla Sottocommissione era il seguente: « usare richiami accecati, acustici, elettromeccanici e richiami vivi in violazione delle norme regionali, di cui all'articolo 10, secondo comma ». Ora si suggerisce questa nuova dizione: « usare richiami vivi oltre il periodo e al di fuori delle specie indicate nell'articolo . . . , richiami elettromagnetici ed elettromeccanici ».

B A L B O . Sarebbe preferibile, allora, senza scendere nel dettaglio, parlare di richiami di « qualsiasi altro tipo ».

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Magari precisando « di riproduzione e amplificazione del suono ».

P A C I N I . Questa terminologia un po' tecnica mi sembra alquanto improvvisata; restiamo nei limiti di quanto ha suggerito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Il Laboratorio, in merito all'articolo 10, ha precisato quanto segue: « L'esercizio venatorio da capanno può essere difeso e mantenuto soltanto se considerato un'attività sportiva non eccessivamente distruttiva. Sembra a questo Laboratorio che l'abilità del capannista consista proprio nel saper attirare gli uccelli con richiami a bocca o meccanici o con una corretta disposizione degli stampi. Pertanto non si ravviserebbe l'opportunità di demandare alle Regioni la facoltà di autorizzare e regolamentare la cattura e la cessione di determinate specie di uccelli da servire quali richiami vivi nell'appostamento stesso ».

Pertanto il richiamo a bocca è consentito e noi dobbiamo vietare soltanto i richiami vivi e quelli elettromeccanici o elettromagnetici o comunque richiami consistenti in riproduzione e amplificazione del suono.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il senatore Zugno aveva presentato un emendamento, se non ricordo male, col quale si sarebbe dovuto sostituire la parola « acustici » con le altre: « ad amplificazione acustica ».

A R T I O L I . Il che significa fare proprio quello che raccomanda di non fare il Laboratorio!

P A C I N I . Per una formulazione migliore, credo che dovremmo vietare tutti i richiami, ad eccezione di quelli a bocca, meccanici, eccetera. In questo modo forse riusciamo ad evitare l'uso di una terminologia tecnica, della quale non mi sembra che si sia troppo sicuri.

F E R M A R I E L L O . Sappiamo quali sono i richiami acustici e quali sono i ri-

9^a COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

chiami meccanici; resta da vietare quelli che amplificano il suono.

P R E S I D E N T E . Credo che si possa rimanere d'accordo, in definitiva, sul seguente testo della lettera *n*): « usare i richiami oltre il periodo e all'infuori delle specie indicate dall'articolo . . . , e usare richiami elettromeccanici, elettromagnetici o comunque con amplificazione di suono ».

Passiamo ora alla lettera *o*). La Sottocommissione aveva convenuto il seguente testo: « cacciare nei terreni vallivi paludosi ed in qualsiasi specchio d'acqua, dove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, con la scritta « valle di pesca - divieto di caccia ».

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Il testo che se ne propone ora è molto simile, in quanto si propone la soppressione delle parole « nei terreni vallivi paludosi ed ». Su questo non mi sembra che ci sia molto da aggiungere.

Per quanto riguarda, invece, la lettera *p*), sorgono alcuni problemi. La Sottocommissione aveva proposto la seguente formulazione: « usare volatili o animali in genere nelle gare e manifestazioni sportive di tiro a volo ». Tale formulazione è un po' la conseguenza diretta di un disegno di legge presentato alla Camera da alcuni illustri colleghi, i quali dicono che la strage di questi animali per il tiro a volo era tale da turbare il senso morale dell'uomo, il quale tuttavia mangia sempre qualche animale, dopo averlo ucciso o fatto uccidere.

Adesso si propone questa nuova formulazione: « usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle gare e manifestazioni sportive di tiro a volo ».

Poichè esiste il piccione, la quaglia di allevamento nonchè il passero e lo storno che sono usati in queste gare, perlomeno limitiamo un poco tale carneficina.

P R E S I D E N T E . Tra le gare e le manifestazioni sportive ci possono essere anche le esercitazioni di tiro a volo.

B A L B O . Direi di parlare soltanto di tiro a volo senza specificare, usando termini come gare ed esercitazioni. Ci può essere qualcuno che va a tirare al piccione, ad esempio, solo per esercitarsi per poi andare alle gare.

P A C I N I . Stiamo attenti a questa formulazione, onorevoli senatori. Se infatti parliamo soltanto di tiro a volo, introduciamo una limitazione che rischia di interferire con altre attività venatorie.

Ad esempio, se io vado a fare il tiro a volo posso rientrare nella norma dettata dal punto *p*) di tale articolo. Bisogna dunque precisare di quale tipo di tiro a volo si tratta. Al massimo, possiamo parlare di gare, manifestazioni o esercitazioni di tiro a volo.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Potremmo allora dire: « usare volatili, esclusi quelli d'allevamento, nelle esercitazioni, gare e manifestazioni sportive di tiro a volo ».

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei sapere esattamente, onorevole relatore, quali divieti interessa l'alinea *n*), nonchè conoscere il nuovo testo dell'alinea *o*).

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Il divieto riguarda i richiami elettromeccanici, elettromagnetici o, comunque, con amplificazione del suono.

L'alinea *o*) concerne invece il divieto di cacciare in qualsiasi specchio d'acqua, dove si eserciti l'industria della pesca, eccetera.

Infine, ripeto, l'alinea *p*) risulterebbe così formulato: « usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, gare e manifestazioni sportive di tiro a volo ».

P A C I N I . Desidero ricordare che, a suo tempo, io feci un intervento dichiarandomi contrario al tiro a volo; non va comunque dimenticato che attorno a tale attività ruota un'organizzazione piuttosto vasta, ed aggiungo che anche se per tali gare si usassero animali d'allevamento, non ci sarebbe nulla di strano.

9^a COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

F E R M A R I E L L O . Mi pare, onorevole Presidente, che noi abbiamo dinanzi due strade obbligate: o imbocchiamo la strada indicata dal senatore Pacini, oppure dobbiamo eliminare il punto *p*) dell'articolo.

Infatti, c'è un'associazione del tiro a volo collegata con il CONI, ci sono grosse attrezzature di carattere molto rilevante delle quali dobbiamo in qualche modo tener conto.

Pertanto, o togliamo il punto *p*) e il problema verrà in seguito regolato, oppure, se vogliamo affrontare il problema in chiave limitativa (come del resto può essere anche giusto, dato il carattere complessivo del provvedimento) dobbiamo però eliminare l'uso, che ancora oggi si fa, della fauna selvatica per il tiro a volo.

In altri termini, il tiro a volo dovrebbe essere fatto usando soltanto animali d'allevamento.

P R E S I D E N T E . Poichè abbiamo previsto che anche alcuni animali appartenenti alla fauna selvatica possono essere allevati, forse potremmo parlare dell'uso di volatili appartenenti alla stessa, ma allevati.

F E R M A R I E L L O . Effettivamente, una mia prima tesi era proprio questa; ma poichè la fauna selvatica è tale se è realmente selvatica, perchè se viene allevata non lo è più, allora concordo con l'emendamento che è stato proposto e che io condivido.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Devo fare alcune riserve in merito, anzitutto, all'alinea *d*) per la proposta di riduzione da 150 a 100 metri della distanza da immobili, strade e ferrovie entro cui è vietata la caccia.

P A C I N I . Mi perdoni se la interrompo, onorevole Sottosegretario, ma ritengo sia utile che io intervenga brevemente, prima di ascoltare le conclusioni del Governo in merito a tale articolo, per richiamare all'attenzione di tutti l'emendamento da me poc'anzi presentato concernente l'imbalsamazione di esemplari di qualsiasi specie.

Per la precisione, io avevo presentato tale emendamento alla lettera *m*) dell'articolo 14 e vorrei conoscere in quale modo la Commissione intenda inserirlo nel testo di tale articolo o di altro ritenuto più strettamente collegato alla materia dell'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Ritengo di poterla rassicurare sul fatto, senatore Pacini, che il suo emendamento concernente l'utilizzazione di animali preparati o imbalsamati a scopo didattico non deve ritenersi precluso, ma potrà essere considerato in relazione a quanto già deliberato dalla Commissione, nell'articolo 16, per le catture a scopo di ricerca scientifica o di studio.

P A C I N I . Non vorrei che, praticamente, si rischiasse di non svolgere più questa attività.

P R E S I D E N T E . Restiamo d'accordo che il problema dell'utilizzazione di animali preparati o imbalsamati a scopo didattico non è precluso, ma potrà essere considerato in relazione a quanto già deliberato nell'articolo 16 per la cattura a scopo di ricerca scientifica o di studio.

L O B I A N C O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vi sono, comunque, alcune riserve da parte del Governo relative alle lettere *b*), *d*), *n*) e *p*), le quali dovrebbero essere accantonate.

Fin quando tali riserve non saranno sciolte, è meglio non prendere alcuna deliberazione sull'intero articolo.

D E L P A C E . A me sembra inutile ripetere la questione delle armi da sparo, come se fosse ammessa la caccia con qualche altro mezzo.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. È possibile usare coltelli ed altri utensili.

D E L P A C E . Non per cacciare, solo come ausilio alla caccia.

9ª COMMISSIONE

73º RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per un chiarimento, vorrei sapere se alla lettera b) è stato esaminato l'emendamento del senatore Mazzoli, che proponeva di aggiungere « e nei territori del demanio forestale dello Stato e delle Regioni ».

PRESIDENTE. A suo tempo l'abbiamo esaminato.

FERMARIELLO. Abbiamo detto, in un altro articolo, che alcuni demani vengono affidati alle Regioni, le quali decidono come usarli nel quadro dei loro programmi venatori.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il problema è se nei demani dello Stato e delle Regioni, non fissando il divieto, è possibile cacciare.

FERMARIELLO. Secondo me sì. Sono le Regioni che stabiliscono se i demani regionali, comunali e provinciali rientrano in un certo programma regionale venatorio, naturalistico. Per il demanio dello Stato, però, la questione è diversa.

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Appunto; vogliamo stabilire che l'esercizio venatorio è vietato nel demanio forestale dello Stato, fin quando rimane dello Stato?

DEL PACE. No, bisogna chiarire, perchè il demanio forestale dello Stato non è tutto foreste.

ROSSI DANTE. Sarebbe preferibile parlare di foreste dello Stato.

FERMARIELLO. Creeremmo un'altra occasione di bandita e di oasi. Quindi, al quarto di oasi e di zone di ripopolamento dovremmo aggiungere anche le foreste dello Stato. In tal modo temo che alcuni territori idonei alla caccia libera vengano a scomparire del tutto.

PRESIDENTE. Non possiamo, però, riammettere la caccia nell'ambito del demanio forestale.

ROSSI DANTE. Non abbiamo intenzione di operare una forzatura. Occorre una conoscenza specifica di cosa s'intende per demanio forestale. Faccio un esempio: è demanio forestale dello Stato la foresta di Vallombrosa, dove prospera la Azienda di Stato e il cui patrimonio è costituito dall'ambiente forestale della fascia degli Appennini (abeti, faggi, eccetera) e dal fondo valle del Tevere, nel quale, pur non essendovi forestazione, vi è un'azienda di carattere agrario con terreni assoggettati alle regole di conservazione dell'ambiente.

Quindi, se parliamo di demanio forestale è chiaro che il divieto si estende a tutto un territorio, in quanto proprietà dello Stato; bisogna allora scindere e parlare di proprietà demaniale composta da foreste e non da coltivazioni comuni. Per una formulazione migliore sarebbe, dunque, preferibile parlare di foreste dello Stato.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Secondo la legislazione attuale vi sono le bandite demaniali. Leggo l'articolo 50 del testo unico sulla caccia: « Le proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento, fatta eccezione per quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento o al rifugio della selvaggina o agli allevamenti della stessa, da stabilirsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

La gestione tecnica e amministrativa di queste bandite è affidata all'Azienda stessa, che vi provvede a mezzo del Corpo forestale dello Stato.

I diritti di caccia esistenti su terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio, in provincia di Udine, rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

LOBIANCO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Rimandiamo

la questione a quando riprenderemo in esame la lettera *b*).

P R E S I D E N T E . Per concludere, accantonate le lettere *b*), *d*), *n*) e *p*), sopra la lettera *l*), metto ai voti le rimanenti parti dell'articolo aggiuntivo proposto, nel seguente testo, risultante anche dalle ulteriori integrazioni proposte dal relatore e dagli altri oratori:

« È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni destinati ad attività sportive;

c) l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano monumenti nazionali, purchè chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse, recanti la scritta « zona militare — divieto di caccia » oppure « monumento nazionale — divieto di caccia »;

e) il trasporto di armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere o nelle ore notturne;

f) cacciare a rastrello in più di tre persone;

g) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natante a motore in movimento, o da aeromobili;

h) cacciare su terreni coperti in tutto o in parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni per i territori di cui all'articolo 12;

i) la presa e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati, salvo che per i fini di cui alle disposizioni dell'articolo 16, e nelle zone di ripopolamento e cattura o nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in questo caso, se ne dia avviso, entro le 24 ore, all'organismo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) la detenzione e il commercio di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali, ai sensi dell'articolo 7;

o) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua, dove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, con la scritta « valle di pesca - divieto di caccia ».

(È approvato).

Avverto la Commissione che nel pomeriggio la Sottocommissione avrà un nuovo incontro con il Ministro dell'agricoltura, in relazione a temi ancora da definire, per quanto concerne il problema dei richiami vivi e delle riserve di caccia.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI